

POLITICA DI IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 124-quinquies DEL
D. LGS. N. 58 DEL 1998

DATI SU PROCESSO DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DOCUMENTO

<i>Validazione</i>	<i>Responsabile Compliance</i>	<i>24 maggio 2021</i>
<i>Approvazione</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>28 maggio 2021</i>

1. Premessa

Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito "**Decreto**") ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II) che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti. In termini generali, la SHRD II è volta a migliorare la *governance* delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Più nel dettaglio, la SHRD II prevede, tra l'altro, obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno (*engagement*) e l'orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi (gestori collettivi e individuali) nell'investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e investitori istituzionali. Inoltre, la SHRD II stabilisce norme sulla trasparenza dei *proxy advisor*. Tali norme sono state recepite, a livello di normazione primaria, mediante l'introduzione ad opera del Decreto di una nuova Sezione nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), il riferimento è alla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del TUF sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Al fine di recepire le novità normative introdotte dal decreto, 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito anche la "**SGR**" o la "**Società**") – ritenendo inoltre che i buoni *standard* di *governance* contribuiscano ad alimentare la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori di attivi e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società partecipate - in applicazione dell'art. 124-*quinquies* del TUF, introdotto dal Decreto, in qualità di gestore di attivi, categoria a cui la SGR appartiene secondo la definizione che ne dà il TUF, è tenuta ad adottare ed a comunicare al pubblico una "Politica di Impegno" che descriva le modalità con cui si integra l'impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento. In particolare, tale politica, ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF, descrive "*le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno*".

Al riguardo, la SGR in applicazione dell'articolo 35-*decies* del TUF e dell'articolo 112 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, ha adottato una procedura per la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti. Tali linee di indirizzo si fondano sull'impegno ad esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell'esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell'esercizio dei diritti di voto nell'ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.

Pertanto, in base a quanto sopra rappresentato, la SGR intende quindi adottare la propria "Politica di Impegno" nella quale verrà altresì riportata la procedura per la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti. .

2. Definizioni

Ai sensi della presente Policy, i termini riportati in maiuscolo avranno il significato loro attribuito di seguito:

- **Decreto**: indica il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828;
- **Emittenti Partecipati**: indica le società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o MTF italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui la SGR, in qualità di gestore di attivi, investe;
- **Emittenti Significativi**: indica gli Emittenti Partecipati in misura superiore alle soglie individuate dalla SGR;
- **OICR**: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- **Policy** o **Politica di Impegno**: indica il presente documento;
- **SHRD II**: indica la Direttiva (UE) 2017/828 che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introducendo nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti;
- **SGR** o **Società**: indica 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 4;
- **TUF**: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Riferimenti normativi e ambito di applicazione

Il presente documento riporta la procedura per la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti adottata dalla SGR e descrive la Politica di Impegno adottata da 8a+ investimenti SGR S.p.A. per il monitoraggio e il dialogo con gli Emittenti Partecipati nonché per stimolare il confronto con gli stessi, integrando così il proprio impegno in qualità di azionista nella strategia di investimento:

(i) tenuto conto della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II);

(ii) in attuazione dell'articolo 124-*quinquies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. "TUF") che disciplina le modalità con le quali i gestori di attivi monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, dialogano con esse, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno;

(iii) ai sensi dell'articolo 35-*decies* del TUF e dell'articolo 112 del Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 della Consob.

Pertanto, la SGR, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6, applica la Policy agli Emittenti Partecipati nei quali gli OICR dalla stessa gestiti detengono nell'Emittente Partecipato partecipazioni superiori a specifiche soglie.

Dette soglie sono definite nel presente documento e soggette a revisione periodica da parte dei competenti organi aziendali della SGR.

In ogni caso, anche qualora la partecipazione complessivamente detenuta dagli OICR gestiti dalla SGR risulti inferiore alle soglie, la Policy potrà essere applicata a discrezione della SGR, in tutti i casi in cui la SGR valuti che l'esercizio del diritto di voto possa riflettersi positivamente sugli interessi degli investitori.

4. Monitoraggio e dialogo con gli emittenti

La SGR svolge un monitoraggio attivo e continuo degli Emittenti Significativi al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti in modo da tutelare il valore dei patrimoni dalla stessa gestiti nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori dei fondi stessi.

Nei confronti degli Emittenti Significativi la SGR adotta le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, possono essere applicate ad altri emittenti partecipati.

Il monitoraggio si indirizza principalmente all'analisi delle prospettive economiche-finanziarie e sulle tematiche di governo societario, in particolare in presenza di potenziali criticità.

Il monitoraggio è condotto in via continuativa e prevede, tra l'altro:

- (i) le attività di controllo quantitativo sull'andamento del titolo e sul contributo alle performance del fondo;
- (ii) le analisi di dati e notizie diffusi su mezzi di informazione ed information provider e delle principali ricerche operate da analisti finanziari;
- (iii) la valutazione dei report finanziari periodici annunciati ed eventuale partecipazione alle connesse "conference call";
- (iv) gli incontri periodici con esponenti dell'emittente;
- (v) l'analisi dei comunicati e della documentazione pubblicata dagli emittenti, con particolare riferimento agli eventi societari sottoposti all'assemblea degli azionisti;
- (vi) l'analisi delle attività aziendali da un punto di vista ESG (*Environmental, Social and Governance*);
- (vii) i confronti con esperti del settore, consulenti legali indipendenti, ecc.

5. Dialogo con le società partecipate

La SGR individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti dell'emittente e ne definisce le modalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SGR valuta di attivarsi nei confronti dell'emittente allorché, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, riscontri le seguenti criticità:

- performance del titolo significativamente inferiori rispetto a quelle del settore;
- eventuali perdite rilevanti che possano intaccare il capitale sociale ed integrare l'ipotesi di cui all'art. 2446 del codice civile;
- proposte di operazioni straordinarie o modifiche all'assetto organizzativo, che possano alterare in misura significativa il profilo di rischio dell'emittente o possano trasformare sostanzialmente il suo modello di business;
- operazioni straordinarie e/o modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti o che comportino l'esercizio del diritto di recesso;
- problematiche significative in temi ambientali, sociali o di governo societario (ESG);
- vicende giudiziarie o fiscali che coinvolgono l'emittente o suoi esponenti;
- proposte deliberative all'assemblea, per le quali emerga un orientamento difforme dal favorevole.

Al verificarsi delle circostanze sopra evidenziate, l'attività di intervento iniziale può comprendere in via alternativa o congiunta, a seconda della criticità rilevata ed in base ad un processo di *escalation*: (i) esplicitazione delle preoccupazioni tramite i

consulenti dell'Emittente Significativo; (ii) il confronto diretto nell'ambito della partecipazione ad eventi (presentazioni, seminari, conferenze); (iii) l'organizzazione di incontri con il *management* e le strutture di *investor relation* dell'Emittente Significativo per discutere in modo più specifico delle problematiche riscontrate.

In ogni caso, le informazioni raccolte nell'ambito di tali attività di intervento sono gestite nel pieno rispetto delle regole adottate dalla SGR in tema di informazioni privilegiate o riservate.

Infine, qualora la SGR ritenga di non aver ottenuto un risultato soddisfacente attraverso il dialogo con gli Emittenti Significativi, quale possibile misura per tutelare al meglio l'interesse degli investitori, la SGR valuterà il disinvestimento totale o parziale dall'Emittente Significativo interessato.

6. Esercizio del diritto di voto

8a+ s'impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR gestiti.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli su base individuale, 8a+ non esercita il diritto di voto relativo alle azioni detenute dal cliente nel portafoglio gestito, salvo che il cliente stesso non abbia conferito apposita procura ai sensi dell'art. 24 del TUF o sia definito all'interno dell'accordo di gestione.

Il voto è esercitato nell'interesse esclusivo dei clienti e con l'unica finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti.

La SGR esercita il diritto di intervento e di voto per conto degli OICR gestiti di norma nelle assemblee delle società italiane, tenuto conto dell'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Le motivazioni che guidano la scelta delle assemblee cui partecipare sono quelle di:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative di capitale, interagendo con il management della società;
- partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti al fine di stigmatizzare situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

Per l'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute negli OICR di natura liquida, 8a+ ha sviluppato un insieme di regole volte a definire, nel concreto, come è esercitato il diritto di voto, individuando apposite linee guida (infra par. 3) da seguire sui diversi punti all'ordine del giorno assembleare, in funzione delle migliori pratiche comunemente accettate di "governo" delle imprese.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni di Venture Capital effettuate nella gestione degli OICR illiquidi, l'esercizio del diritto di voto verrà esercitato a cura del Responsabile Investimenti Area Prodotti Illiquidi in conformità a quanto previsto dalla presente Politica di Impegno.

8a+ s'impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la clientela sui comportamenti tenuti in assemblea, in rapporto alla loro rilevanza, nella relazione al rendiconto annuale o in altra forma.

A tal riguardo, 8a+ provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino i processi decisionali seguiti e le ragioni delle decisioni adottate ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Perimetro di riferimento per l'esercizio del diritto di voto

Per l'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute negli OICR di natura liquida, 8a+ esercita i diritti di voto avendo a riferimento la totalità degli strumenti finanziari di natura azionaria detenuti dagli OICR gestiti. In linea di principio, 8a+ esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*¹;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*²;
- il 10% del capitale sociale per le società non quotate.

8a+ si riserva, tuttavia, di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'ammontare effettivamente detenuto sui singoli prodotti gestiti sia esiguo rispetto al relativo NAV (inferiore al 2%);
- il superamento di tale soglia abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento volta a beneficiare, nel brevissimo periodo (ovvero su un orizzonte temporale non superiore a tre mesi), di particolari dinamiche sul titolo;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati a tale processo siano proibitivi, anche in relazione agli ammontari effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è, comunque, esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alle soglie sopraindicate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni di Venture Capital effettuate nella gestione degli OICR illiquidi, questo verrà sempre esercitato salva diversa valutazione da parte del Responsabile Investimenti. In tal caso il Responsabile Investimenti dovrà darne informativa al primo CdA utile.

Modalità di esercizio del diritto di voto

I Responsabili Investimenti di ciascuna area esercitano il diritto di voto sulla base delle linee guida sotto richiamate. Ciascun Responsabile Investimenti (per l'area investimenti prodotti liquidi nel solo caso di esercizio del diritto), in occasione della prima seduta utile, da informativa al Consiglio di Amministrazione, se e su come ha esercitato il diritto di voto e le relative motivazioni.

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata, oltre che dai Responsabili Investimenti o dal Presidente quali legali rappresentanti della Società in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche da dipendenti appositamente

¹ Per aziende *large cap* si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione superiore a 5 miliardi di euro.

² Per aziende *medium cap* si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione compresa tra 1 miliardo di euro e 5 miliardi di euro. Per aziende *small cap* si intendono le aziende che hanno una capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro.

individuati o delegando idoneo rappresentante, mediante apposita delega per iscritto rilasciata dall'Amministratore Delegato.

Allorché 8a+ deleghi ad un terzo l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, provvede sempre ad impartire esplicite istruzioni per l'esercizio di tali diritti, nel pieno rispetto dell'esclusivo interesse dei propri clienti.

Linee guida per l'esercizio del diritto di voto

Le presenti linee guida, che valgono per l'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute negli OICR di natura liquida, rappresentano dei criteri di carattere generale cui 8a+ si attiene nell'analisi delle diverse risoluzioni. Una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dell'esame dell'ordine del giorno delle assemblee straordinarie.

A. Tutela dei diritti degli azionisti

8a+ è contraria all'esistenza di dispositivi che circoscrivano, indeboliscano o limitino i diritti degli azionisti.

Le società hanno l'obbligo di proteggere e favorire gli interessi dei loro azionisti adottando ed applicando procedure idonee ad assicurare un'effettiva consultazione di questi ultimi sulle questioni più importanti.

Tutti gli azionisti detentori di azioni con diritto di voto devono essere messi nelle condizioni di poter partecipare alle Assemblee generali, indipendentemente dal quantitativo detenuto, e devono avere il diritto di fare domande e votare di persona o mediante delega.

Gli azionisti non sono tenuti a votare a favore di risoluzioni che possano tradursi in uno svantaggio o in una diluizione dei loro diritti di voto.

B. Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale (o Comitato di Sorveglianza)

Le società devono essere dirette da un Consiglio di Amministrazione validamente costituito, il cui operato è supervisionato, nei Paesi le cui legislazioni lo prevedano, da un Collegio Sindacale o da un Comitato di Sorveglianza non esecutivo.

Le procedure adottate per la nomina di nuovi amministratori e sindaci (o membri del Comitato di sorveglianza) devono essere trasparenti e ben formalizzate.

8a+ è favorevole che l'elezione dei sindaci o dei consiglieri di amministrazione avvenga mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie.

I rapporti annuali devono prevedere una descrizione chiara delle strutture interne di governance e del sistema di deleghe operative, specificando l'esistenza e le modalità di funzionamento di eventuali Comitati Esecutivi.

In linea di principio, devono essere mantenute separate le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione da quelle dell'Amministratore delegato o di un altro Consigliere con responsabilità operative.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, il Collegio Sindacale (o il Comitato di Sorveglianza), devono agire per conto e nell'interesse di tutti gli azionisti.

In questo ambito, riveste particolare importanza la presenza di amministratori indipendenti, il cui ruolo, oltre ad essere fondamentale per la tutela degli interessi degli azionisti, dovrebbe assicurare la supervisione dell'operato del Consiglio e della Direzione, minimizzando l'insorgere di eventuali conflitti d'interesse.

È importante che gli amministratori possano dedicare un tempo sufficiente all'espletamento delle proprie funzioni, partecipando attivamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

C. Revisori dei conti

La revisione dei conti deve essere affidata ad apposite società di revisione o appositi professionisti esterni ed indipendenti, sottoposti – sia all'atto di nomina sia a quello dell'eventuale rinnovo – all'approvazione degli azionisti.

Gli onorari corrisposti ai revisori per qualsiasi tipo di servizio reso devono essere specificati nei rendiconti annuali.

È auspicabile che le società di revisione / professionisti non siano utilizzate per fornire servizi di consulenza al management della società.

D. Analisi della situazione finanziaria ed approvazione dei conti

I bilanci, i rendiconti annuali ed i rapporti dei revisori contabili delle società devono rispettare elevati standard qualitativi, con particolare riferimento alla trasparenza, alla chiarezza ed alla completezza delle informazioni ivi contenute, nell'ottica di fornire una rappresentazione fedele della situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

Tale rappresentazione deve essere allineata alle migliori pratiche contabili e di corporate governance del Paese in cui gli strumenti finanziari emessi sono prevalentemente negoziati.

Le politiche di distribuzione dei dividendi e di destinazione dell'utile di esercizio devono essere chiaramente documentate, così come l'eventuale utilizzo di fondi propri.

In linea di principio, l'ammontare dei dividendi corrisposti deve essere coperto dall'utile di esercizio.

L'eventuale riacquisto di azioni proprie o la riduzione del capitale devono essere chiaramente illustrate e dettagliate.

E. Remunerazione e sistemi incentivanti

La politica retributiva deve incentivare il conseguimento di elevati standard di performance a medio lungo termine, in linea con gli interessi degli azionisti. E' quindi auspicabile che l'adozione ed il perseguimento di tali politiche, oltre ad essere in linea con gli standard di mercato, sia supervisionato da appositi Comitati specializzati, con il concorso degli amministratori indipendenti.

I livelli di remunerazione devono essere sufficienti ad attrarre e mantenere personale direttivo di qualità, senza risultare eccessivi in rapporto agli standard praticati nell'ambito dell'impresa, del settore di riferimento e del Paese di residenza del dirigente.

Le formule proposte devono essere trasparenti e chiaramente illustrate.

8a+ è favorevole all'adozione di schemi incentivanti ragionevolmente legati al valore dei titoli, nell'ottica di allineare gli interessi dei dirigenti a quelli degli azionisti.

L'eventuale adozione di piani di stock option o di altre forme d'incentivo a lungo termine deve essere introdotta gradualmente, prevedendo la possibilità di esercizio del diritto di acquisto dei titoli sottostanti dopo un periodo di almeno tre anni.

La determinazione del prezzo di esercizio delle stock option deve essere effettuata sulla base del prezzo di mercato al momento dell'attribuzione, senza prevedere automatismi di ridefinizione del medesimo in funzione dell'eventuale deprezzamento del titolo di riferimento.

I dettagli della remunerazione degli amministratori e dei sindaci (o dei membri del Comitato di Sorveglianza), devono essere pubblicati nei rendiconti annuali, precisando il salario di base, i bonus, le stock option e le eventuali attribuzioni di azioni o di altre forme d'incentivo a lungo termine.

F. Modifiche statutarie

Le risoluzioni aventi ad oggetto modifiche statuarie devono essere esaminate caso per caso avendo comunque a riferimento i principi di carattere generale sopra illustrati, in relazione alla tutela dei diritti degli azionisti, all'eventuale incidenza delle modifiche in oggetto sul valore delle azioni ed alla completezza e trasparenza dell'informativa di supporto.

Le presenti linee guida sono riviste quando ritenuto necessario e/o opportuno da parte del Responsabile Investimenti di ciascuna area, avendo a riferimento non solo l'evoluzione dei regolamenti e dei principi di corporate governance delle imprese, ma anche le esperienze maturate a seguito delle effettive modalità di esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, all'eventuale immobilizzazione dei titoli ed agli oneri sopportati.

7. Collaborazione con altri azionisti

Talvolta la cooperazione con altri investitori si rivela il metodo più efficace per esercitare l'*engagement*.

Ad esempio, è opportuno esercitare un *engagement* collettivo in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'emittente quotato partecipato di proseguire la propria attività, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

Qualora gli organi sociali non reagiscano in modo costruttivo, 8a+ verificherà la possibilità di coinvolgere altri investitori istituzionali, ad esempio al fine di:

- intervenire, anche congiuntamente, su temi specifici;
- rilascio di una dichiarazione pubblica prima o durante l'Assemblea annuale o l'Assemblea straordinaria degli Azionisti;
- presentare eventuali deliberazioni in Assemblea;
- richiedere la convocazione di un'Assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'Assemblea già convocata per proporre agli azionisti possibili iniziative specifiche, quali, ad esempio, quelle volte a introdurre modifiche agli organi sociali.

8. Comunicazione con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate

8a+ assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati all'interno della documentazione contabile periodica dei prodotti gestiti. L'informativa periodica conterrà specifiche informazioni riguardanti le assemblee degli Emittenti Significativi nelle quali i diritti di intervento e di voto sono stati esercitati, e le iniziative di *engagement* attivate nei confronti degli emittenti significativi stessi. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

9. Gestione dei conflitti di interesse

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, le proposte e le direttive circa le modalità di esercizio del diritto di voto devono sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di

interesse, conformemente a quanto descritto nella Policy sui conflitti di interesse adottata dalla SGR.

In particolare, i Responsabili Investimenti, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, ad identificare anche nelle fasi di analisi delle opportunità di investimento, le situazioni di conflitto di interessi che potrebbero insorgere tra la Società di Gestione o un soggetto rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e i clienti, o tra clienti, idonee a ledere gravemente uno o più degli OICR gestiti e/o i loro clienti o incidere negativamente sugli interessi dei clienti e deve darne tempestiva comunicazione alla Funzione Compliance.

La Funzione Compliance relazionerà al Consiglio di Amministrazione in merito ai conflitti di interesse comunicati dai soggetti di cui sopra, e sarà cura del Consiglio deliberare in merito, definendo, qualora lo ritenga opportuno, eventuali linee guida che dovranno essere seguite dai Responsabili Investimenti nell'ambito dell'esercizio del diritto di voto o di altri diritti.

Qualora una potenziale situazione di conflitto di interessi venisse individuata successivamente all'investimento, ad esempio in occasione del ricevimento di una convocazione assembleare, il Responsabile Investimenti dovrà informare il Responsabile Compliance e convocare il Comitato Investimenti Prodotti Illiquidi. In occasione di detto Comitato il Responsabile Compliance porterà la propria analisi sul conflitto evidenziato e le proprie valutazioni in merito in modo che il Comitato possa formulare, ove ritenute opportune, eventuali indicazioni che dovranno essere seguite in relazione all'esercizio dei diritti di voto.

Nel caso in cui una situazione di conflitto di interessi dovesse emergere nel corso delle sedute dell'organo nel quale si partecipa, la persona chiamata a deliberare in rappresentanza di 8a+ dovrà astenersi dalla delibera e informare tempestivamente la Funzione di Compliance in merito all'accaduto.

10. Trasparenza e reportistica

Di tutte le deliberazioni assunte, l'Area Investimenti dovrà dare specifica informativa al primo Consiglio di Amministrazione utile e, se precedente, al primo Comitato Investimenti.

Inoltre la SGR rende disponibile la presente Politica di Impegno e le modalità di attuazione della stessa tramite pubblicazione nel proprio sito Internet e ne dà notizia nell'ambito del Prospetto, delle Relazioni Annuali e Semestrali di gestione dei fondi.

Le procedure adottate dalla SGR richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l'intero processo decisionale seguito per l'esercizio del diritto di voto sia accuratamente formalizzato e la relativa documentazione debitamente conservata.

In particolare, l'Area Investimenti, sia in caso di partecipazione diretta sia nel caso in cui abbia autorizzato la partecipazione di un soggetto terzo ad un'Assemblea, provvede a formalizzare ovvero richiedere la formalizzazione per l'opportuna conservazione di apposita documentazione da cui risultino le ragioni delle decisioni adottate che devono essere nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR gestiti. Sarà cura dell'Area Investimenti curare l'archiviazione di tutta la documentazione relativa all'esercizio dei diritti voto (convocazioni, materiale ricevuto, evidenza delle delibere assunte e delle relative motivazioni, ecc).

11. Modifiche alla Policy

La SGR procederà ad implementare l'applicazione della Policy seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri qualitativi e quantitativi. La SGR, su proposta dell'Area Investimenti può integrare le proprie attività di monitoraggio, intervento ed *engagement*, qualora ciò risultasse opportuno per ampliare il proprio impegno in qualità di azionista negli Emittenti Partecipati.